



## **Regime sperimentale donna (c.d. opzione donna)**

### **COS'E'**

E' un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. E' un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

### **A CHI SI RIVOLGE**

Alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di:

- anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità <sup>1</sup>
- anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo<sup>2</sup>.

### **REQUISITI**

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l'opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015:

- un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni)
- un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome. Dal 1.1.2013, con gli adeguamenti alla speranza di vita cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2010, il requisito di accesso è divenuto di 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per quelle autonome.

La facoltà è stata estesa retroattivamente<sup>3</sup> anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se

---

<sup>1</sup> La lavoratrice che ha già maturato i requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla c.d. Riforma Maroni (legge n. 243 del 2004) consegue il diritto alla pensione secondo questa normativa e non come opzione donna.

<sup>2</sup> rt. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

<sup>3</sup> articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2017

autonome ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1.1.2013.

## **CONDIZIONI**

La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo.

Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l'attività di lavoro dipendente.

## **DECORRENZA**

La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi, se lavoratrice dipendente, (18 mesi, se autonoma) dalla data di maturazione dei requisiti previsti<sup>4</sup>. Le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori 4 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016.

## **DOMANDA**

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- *Web* – accedendo ai servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o SPID attraverso il portale dell'Istituto
- *telefono* – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- *patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto* - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

---

<sup>4</sup> La decorrenza della pensione è cioè differita rispetto alla maturazione dei requisiti (c.d. 'finestre mobili') secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122; tale differimento è stato abolito, per la generalità delle pensioni, dal 1° gennaio 2012 (Legge 22 dicembre 2011, n. 214)